

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

Adottato con delibera del Presidente n 5 del 17/01/2017

Atto indirizzo Consiglio Provinciale n. del

Provincia di Rieti

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – PIANO DELLA TRASPARENZA

AGGIORNAMENTO 2017/2019

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità**
- Art. 2 Definizione di corruzione**
- Art. 3 Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza**
- Art. 4 Analisi del contesto**
- Art. 5 Attività**
- Art. 6 Attività a rischio di corruzione**
- Art. 7 Le aree di rischio**
- Art. 8 Misure idonee a prevenire il rischio di corruzione**
- Art. 9 I Referenti**
- Art. 10 Collegamento con il Piano esecutivo di gestione**
- Art. 11 Obblighi di Amministrazione Trasparente**
- Art. 12 Rotazione degli incarichi**
- Art. 13 Compiti dei dipendenti, responsabili dei servizi e dirigenti**
- Art. 14 Compiti del Nucleo di Valutazione**
- Art. 15 Responsabilità**
- Art. 16 Recepimento dinamico modifiche legge n. 190/2012**
- Art. 17 Entrata in vigore**

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. MODALITA' OPERATIVE**
- 3. ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**
- 4. ACCESSO CIVICO**
- 5. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA**
- 6. LE INIZIATIVE PER LA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E LE INIZIATIVE PER LA LEGALITA' E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INTEGRITA'**
- 7. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDERS**
- 8. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

Art.1

Oggetto e finalità

1. Ai sensi della legge n. 190 del 6.11.2012, così come integrata dalla direttiva Anac n. 12/2015, ad oggetto: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, la Provincia ogni anno, ove ve ne sia necessità, provvede ad apportare modifiche e/o integrazioni al Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

2. Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

3. Attori e Destinatari del Piano, ovvero soggetti che intervengono nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, sono:

- a) Il Consiglio con atto di indirizzo sul contenuto del PTCP;
- b) Il Presidente per l’adozione finale del PTCP;
- c) Il Responsabile della prevenzione;
- d) Tutti i dipendenti;
- e) I Referenti per la prevenzione;
- f) Tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza;
- g) L’OIV e gli altri organismi di controllo interno;
- h) L’ufficio procedimenti disciplinari;
- i) Tutti i collaboratori a qualsiasi titolo.

4. In considerazione del fatto che il Consiglio provinciale di Rieti è stato rinnovato con le elezioni dell’8 gennaio 2017, il presente Piano è stato adottato con delibera del Presidente, inviato ai consiglieri provinciali, depositato e pubblicato sul sito internet della Provincia, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni. Copia del Piano definitivo è pubblicata sul

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

sito Internet istituzionale, nella sezione dedicata alla Amministrazione Trasparente, a cura dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, anche ai fini di informazione a tutti i dipendenti.

Art. 2

Definizione di corruzione

1. Nel contesto del presente Piano, il concetto di corruzione è inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati ovvero un condizionamento dell'interesse generale a interessi particolari. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Art. 3

Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza

1. Il Segretario Generale, individuato con decreto n. 17 del 17 novembre 2015 del Presidente della Provincia di Rieti, è il responsabile pro tempore dell'Ente della prevenzione della corruzione e responsabile della Trasparenza.

Egli predispone ogni anno, ai sensi dell'art. 1 e sulla base degli indirizzi del Consiglio Provinciale, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone al Presidente della Provincia per l'approvazione entro il 31 gennaio, con la collaborazione dei dirigenti e dei funzionari dell'Ente.

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

2. Il Piano è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.rieti.it, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno o diverso termine stabilito dall'Autorità, pubblica nel sito internet nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE una relazione recante il rendiconto di attuazione del Piano, basandosi sulle relazioni e/ o sulle schede presentate dai dirigenti sui risultati realizzati in esecuzione del Piano stesso, e contestualmente la trasmette al Consiglio Provinciale e al Nucleo di valutazione per le attività di valutazione dei medesimi dirigenti.

Art. 4

Analisi del contesto

La provincia di Rieti risulta essere la meno popolosa del Lazio, con una popolazione di 158.467 abitanti (dati ISTAT all'1.1.2016), di età media di 46 anni, una densità di 57,61 ab/km² distribuita in 73 comuni, ed ha una dinamica demografica che continua a registrare una costante crescita della popolazione anziana. Gli stranieri rappresentano l'8,4% della popolazione. La curva di presenza degli stranieri, dopo una breve flessione nel 2012, è in costante crescita.

E' definita come provincia a bassa sensibilità al ciclo economico, sia per la scarsa apertura verso il commercio estero, sia per la carenza di infrastrutture adeguate e un tessuto di imprese non sufficientemente competitive e produttive e con minore capacità di innovazione (agricoltura e commercio). I flussi turistici interni e internazionali sono contenuti, l'economia del territorio e l'occupazione sono strettamente legati all'area metropolitana di Roma.

Dal 24 agosto 2016, il suo territorio è stato colpito da gravi eventi sismici che hanno devastato in misura drammatica i comuni di Amatrice e Accumuli e creato ingenti danni ai comuni di Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone Rieti e Rivodutri (cc.dd *comuni del cratere*).

Secondo studi in materia, la provincia di Rieti presenta un indice di alta vulnerabilità alla criminalità organizzata, con particolare riguardo alle attività legate alla creazione di infrastrutture (trasporti, servizi alle imprese, sviluppo della banda larga, cultura), alla presenza di reati socio-economico-ambientali (reati legati al ciclo del cemento e dei rifiuti) e alla situazione di difficoltà economica delle famiglie (che emerge dai dati sul tasso di

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

disoccupazione, sul credito al consumo, sulle sofferenze, sulla scolarizzazione). Nel rapporto "Mafia nel Lazio" a cura dell'Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la legalità della Regione Lazio redatto in collaborazione con la Fondazione Libera Informazione, consultabile sul sito on line http://www.regione.lazio.it/rl_osservatorio_legalità_sicurezza/, si evidenzia che risulta segnalata la presenza sporadica di soggetti riconducibili prevalentemente a gruppi di 'ndrangheta e camorra, che ha interessato appalti pubblici e ciclo rifiuti. Il territorio è stato anche interessato da procedimenti penali per usura, estorsione e spaccio in cui è stata coinvolta una famiglia nomade-stanziale. Quanto all'abusivismo edilizio, nel circondario si sostanzia non tanto nella realizzazione di manufatti in assenza del permesso di costruire e di lottizzazioni abusive, quanto e soprattutto nella violazione della normativa antisismica.

Secondo uno studio condotto dal Centro di ricerca Transcrime dell'Università Cattolica di Milano sugli investimenti delle mafie in Italia, la provincia di Rieti avrebbe un indice di rischio mafie dello 0,36%.

La relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa anti-mafia, relativi al secondo semestre del 2014 evidenzia che la morsa della criminalità organizzata non si limita a Roma ma fa affari in tutte le province del territorio e ha l'interesse e la necessità di condizionare le pubbliche amministrazioni anche facendo a meno del tradizionale potere di intimidazione, reso talvolta superfluo, se non superato, dalla convergenza di interessi e di obiettivi tra ambienti malavitosi e aree grigie di taluni contesti amministrativi, politici, imprenditoriali e finanziari. L'indagine denuncia un "sistema di corruzione diffusa", un'evidente tendenza ad interferire con le procedure di aggiudicazione di appalti e subappalti di opere e servizi, deformando le regole della libera concorrenza attraverso l'estromissione dell'imprenditoria sana, con conseguenze negative per la lievitazione dei costi di esecuzione e lo scadimento di prestazioni e realizzazioni non sempre rispondenti agli standard di qualità e sicurezza.

L'Amministrazione provinciale di Rieti ha ricevuto nel corso del 2015 una segnalazione che prefigura responsabilità penali legate ad eventi corruttivi ed a cui, al momento, non ha fatto seguito altra comunicazione.

Art. 5

Attività

La riforma delle Province avviata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 ne ha ridisegnato le funzioni trasformandole in enti di area vasta, titolari prevalentemente di funzioni di coordinamento e di

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

limitati compiti gestionali. Ad essa avrebbe dovuto seguire la legge regionale di riordino delle funzioni delegate e/o conferite, considerati gli ingenti tagli alle spese di personale ad esse dedicato (almeno il 50% della spesa all'8.4.2014). La Regione Lazio non ha ancora emanato la legge organica di riordino delle funzioni regionali. Nelle more, l'articolo 7 della L.R. n. 17 del 31.12.2015, recante "Legge di stabilità regionale 2016", ha attribuito alle province le funzioni non fondamentali e i compiti amministrativi concernenti:

- a) L'assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore;
- b) L'assistenza ai disabili sensoriali;
- c) La promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, il concorso alla programmazione della rete degli interventi, la realizzazione, il finanziamento ed il coordinamento dei servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni;
- d) il concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, la promozione e la realizzazione delle azioni a carattere sociale e culturale per l'accoglienza e l'inclusione dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale, umanitaria e sociale nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni;
- e) la gestione delle strutture formative, previa convenzione con la Regione, e la stipula di convenzioni di cui all'articolo della l.r. 23/1992.

Alle province è stata, altresì, delegata la gestione, previa convenzione con la Regione, delle istituzioni formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 e l'assegnazione delle risorse di cui al successivo comma 5 della medesima norma, nonché, previa convenzione con la Regione, la gestione delle strutture e servizi culturali e scientifici già istituiti dalle stesse. Con convenzione, inoltre, la Regione definirà con le province le modalità e i principi comuni di gestione amministrativa dei servizi e delle politiche attive del lavoro. A norma del comma 10 dell'articolo 7 della l.r. 17 del 2015, infine, le province continuano ad esercitare le altre funzioni non fondamentali e i compiti amministrativi oggetto di trasferimento al subentro della Regione nell'esercizio delle medesime. L'assetto ed il riparto della competenza fra Regione e Provincia nello svolgimento dei compiti amministrativi in materia ambientale è a tutt'oggi rimasto invariato per quanto attinente sia alle funzioni fondamentali che alle funzioni ad delegate dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14/1999 e ss.mm.ii., non investite dal riordino delle funzioni degli Enti di Area Vasta di cui all'art. 7 della legge regionale n. 17/2015, nonostante l'avvenuto assorbimento, con decorrenza 1° gennaio 2016, da parte della Regione Lazio, del personale provinciale addetto alle relative funzioni e conseguenti compiti amministrativi.

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

In particolare, continuano ad esercitare le seguenti funzioni delegate (Cfr delibera della Giunta regionale del Lazio n. 335 del 16.06.2016) :

DIFESA DEL SUOLO	
<i>Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni.</i>	
art. 9, c. 1, lett. a)	opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 (ad esclusione delle aste principali - DGR 5079/1999);
art. 9, c. 1, lett. b)	opere di bonifica;
art. 9, c. 1, lett. c)	forestazione e sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo;
art. 9, c. 1, lett. d)	polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 368 nonché le funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo (DGR 5079/1999);
	provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonché quelli previsti dall'art. 20 del r. d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere: nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

<p>art. 9, c. 1, lett. g)</p>	<p>piscine; muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri; linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture; sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio; sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale; apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco;</p>
<p>Art. 9 co 1 lett c) e g)</p>	<p>in materia di difesa del suolo, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti: forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo; i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonché quelli previsti dall'art. 20 del r. d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere: vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive;</p>
<p>RISORSE IDRICHE</p>	
<p>Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	
<p>art. 9, c. 2, lett. a)</p>	<p>sono attribuite alle province le funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6;</p>

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

<p>art. 9, c. 2, lett. b)</p>	<p>sono delegate alle province le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 3. Sono delegate, in particolare, quelle concernenti:</p> <p>α) le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche;</p> <p>β) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica;</p> <p>γ) le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;</p> <p>δ) la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale.</p>
<p>R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904, d.lgs. 112/98 e d.lgs. 152/06</p>	<p>polizia delle acque concernente monitoraggio, controllo e repressione dei reati ;</p>
<p>R.D. 1775/1933</p>	<p>concessioni demaniali su aste secondarie per l'uso esclusivo dell'acqua e concessioni demaniali, sempre su aste secondarie, per l'uso esclusivo delle aree demaniali di sedime</p>
<p>ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI</p>	
<p>Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni.</p>	
<p>art. 51, c. 1, lett. a)</p>	<p>l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;</p>
<p>art. 51, c. 1, lett. b)</p>	<p>la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;</p>
<p>art. 51, c. 1, lett. c)</p>	<p>l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b);</p>

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

<p>art. 51, c. 1, lett. d)</p>	<p>il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991.</p>
<p>art. 51, c. 2, lett. a)</p>	<p>la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della L. 10/1991 per: 1- il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia; 2- il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario; 3- la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;</p>
<p>art. 51, c. 2, lett. b)</p>	<p>il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), secondo le modalità e i termini</p>
<p>BONIFICA DEI SITI INQUINATI</p>	
<p>Art. 242 comma 2,6,11,12,13 - Art. 244 comma 2 - Art. 248 - d.lgs. 152/2006</p>	
<p>RIFIUTI</p>	
<p>Procedure Semplificate art. 216 d.lgs. 152/2006 - Procedure Ordinarie già delegate con LR 27/98 art. 5 comma 2</p>	
<p>FORESTE</p>	
<p>L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali</p>	

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

Art. 5 co. 3 -	I comuni, per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il vincolo per scopi idrogeologici previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. 3267/1923 e relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari, delegate ai comuni stessi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 53/1998, possono avvalersi delle province mediante le forme associative previste dalla Parte I, Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 20 co. 2	Le province o le comunità montane competenti per la gestione del patrimonio forestale della Regione ai sensi della l.r. 14/1999, devono predisporre i piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13 in conformità ai criteri dettati dalla Regione, come previsto dall'articolo 100 della l.r. 14/1999
Art. 26 co. 2 e co. 3-	le province o le comunità montane adottano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani per l'individuazione dei boschi da destinare alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale, in relazione alle disponibilità finanziarie da utilizzare per gli indennizzi. L'adozione del piano di cui al comma 2 è notificata entro sessanta giorni ai proprietari dei boschi interessati dal piano stesso unitamente agli importi da corrispondere a titolo di indennizzo
Art. 27 co 1, 2 e 3 -	Al fine di valorizzare la funzione naturalistica, ambientale e paesistica dei boschi produttivi, annualmente le province o le comunità montane indicano la superficie dei boschi economicamente produttivi da destinare alla conservazione integrale. I proprietari dei boschi, pubblici o privati, possono richiedere alle province di essere inclusi nel regime di tutela di cui al comma 1. Le province o le comunità montane adottano, previa verifica della capacità produttiva del bosco individuato dal proprietario del bosco ai sensi del comma 2, il provvedimento di delimitazione dell'area stessa
Art. 28 co. 2 -	Le province procedono alla rilevazione e descrizione delle formazioni di cui al comma 1 (ndr alberature e /o individui camporili). Queste devono essere riportate in apposita cartografia da trasmettere alla Regione per il loro inserimento nella carta dei tipi forestali di cui all'articolo 10

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

Art. 38 co.1 -	Nelle aree boscate di cui all'articolo 4, la conversione dei boschi e degli arbusteti e le sostituzioni della specie devono essere autorizzate dalle province o alle comunità montane ovvero dai comuni per superficie inferiore a tre ettari, sulla base di comprovati motivi di ordine fitosanitario, idrogeologico e di tutela ambientale.
Art. 39 co. 2 e 4 -	Sono, altresì, soggetti a preventiva comunicazione alle province o alle comunità montane ovvero ai comuni per superfici inferiori a tre ettari, gli interventi finalizzati alla trasformazione:a) di piantagioni in boschi; b) di terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e non boscati, in boschi, rimboschimenti, imboschimenti ed impianti per la produzione legnosa specializzata;c) degli arbusteti transitori in boschi, purché realizzata favorendo la rinnovazione naturale delle specie. Sono sottoposti a preventiva comunicazione alle province (omissis) ovvero ai comuni per superfici inferiori a tre ettari, gli interventi finalizzati alla conversione di cedui semplici in cedui composti, di cedui semplici a fustaia, di cedui composti in fustaia.
Art. 40 co. 3 -	Con l'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1, sono prescritte le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo, sono individuate le aree dove il rimboschimento deve essere effettuato ed è specificato l'importo della fidejussione bancaria, pari al costo per la sua realizzazione, da depositare a favore delle province o delle comunità montane, ovvero comuni per superfici inferiori a tre ettari
Art. 45 co. 1 e 4 -	Gli interventi di utilizzazione forestale prescritti da piani di cui agli articoli 13 e 14, regolarmente approvati, non devono essere sottoposti ad ulteriore autorizzazione. In tal caso è obbligatoria la comunicazione di inizio lavori da inviarsi alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dalle province o dalle comunità montane, ovvero dai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e può contenere prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

Art. 46 co. 1 e 3 -	Il ricorso ad idoneo materiale di propagazione raccolto nelle immediate adiacenze, o comunque affine, deve essere comunicato alle province o alle comunità montane competenti per territorio entro i termini stabiliti dal regolamento forestale precedenti l'avvio dei lavori. Con le eventuali prescrizioni integrative di cui all'articolo 6, comma 2, le province o le comunità montane, ovvero i comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, possono dettare specifiche disposizioni per assicurare la rinnovazione del bosco a seguito di interventi di utilizzazione.
Art. 47 co.2 -	Il progetto di cui al comma 1 è predisposto in conformità a quanto indicato dal regolamento forestale ed è approvato dalle province o dalle comunità montane
Art. 58 co 2 e 3 -	L'esercizio dell'attività vivaistica forestale a scopo commerciale è subordinata al possesso dell'autorizzazione ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) e del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 rilasciata dalle province o dalle comunità montane competenti per territorio che provvedono contestualmente a comunicarla al servizio fitosanitario regionale per gli adempimenti di competenza
Art. 63 co. 2 -	trasporto e la commercializzazione di cimali e altre parti di abete o di altre conifere destinati ad essere utilizzati come alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte delle province o delle comunità montane competenti per territorio, di un attestato di provenienza da conservarsi nei punti vendita, oppure da contrassegni rilasciati dalle province o dalle comunità montane allo scopo di rendere <u>certa la provenienza da tagli e sfolli legittimi</u>
Art. 68 co. 4 -	Successivamente all'incendio il proprietario può eseguire interventi selvicolturali sulle piante e ceppaie compromesse dal fuoco necessari per favorire la rigenerazione, previo invio di comunicazione alle province o alle comunità montane, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

<p>Art. 76 co. 1 e 4 -</p>	<p>Le province o le comunità montane possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da gravi processi di degrado che diffondendosi possono arrecare pregiudizio al restante patrimonio forestale regionale. A tal fine, essi possono predisporre, sentito l'organo consultivo di cui all'articolo 8, un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 47 e procedere all'affidamento dei lavori previsti previa comunicazione al proprietario. Il proprietario può riprendere l'ordinaria gestione del bosco al termine dei lavori di cui al comma 1, rifondendo la provincia o la comunità montana delle spese sostenute e rispettando le indicazioni contenute nel progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva</p>
<p>** nota: Rispetto le funzioni assegnate alle comunità montane, richiamate spesso in alternativa delle province, a seguito di parere rilasciato nel 2015 dall'Area affari legali la Regione ha chiarito che in materia di autorizzazione alle utilizzazioni forestali (superfici superiori a tre ettari) è competente la provincia salvo delega formale alla comunità montana competenti per territorio.</p>	
<p>DGR 14 febbraio 2005 n. 126 -LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE REGIONALE E SCHEMA GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI, DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE, COFINANZIAMENTO ED ATTUAZIONE</p>	
<p>Art . 5 co. 5 e 7 dell'Allegato 2 -</p>	<p>Il tavolo tecnico di cui alle lettere d) ed i) si compone delle seguenti Istituzioni: Amministrazione Provinciale, oppure Comunità montana, competente per territori. Ai fini dell'approvazione del PGAF le Istituzioni competenti devono rilasciare nullaosta, oppure parere per quanto di competenza.</p>
<p>7/05)-Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002,n. 39</p>	

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

Art. 46 co. 1	I boschi situati nei terreni mobili e in terreni a forte pendenza soggetti a valanghe e/o caduta massi, sono riportati in un apposito elenco realizzato e periodicamente aggiornato a cura delle province. L'individuazione avviene su cartografia in scala 1:10.000 avvalendosi della collaborazione della Regione, degli altri enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette, nonché delle Autorità di Bacino competenti per territorio, anche mediante apposite convenzioni. L'elenco è notificato ai Comuni nei quali sono situati i boschi interessati, che provvedono alla sua pubblicazione all'Albo pretorio per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Art. 52 co 1 e 5 -	La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, indica le risorse finanziarie utilizzabili dalle province e dalle comunità montane ai fini della individuazione dei boschi produttivi sottoposti a tutela per fini naturalistici, ai sensi dell'articolo 27 della legge forestale. Al fine di assicurare la salvaguardia dei valori naturalistici dei boschi di cui al comma 1, le province o le comunità montane stipulano apposita convenzione con i proprietari dei boschi stessi, specificando i reciproci obblighi, l'indennizzo che spetta alla proprietà e le modalità di erogazione dello stesso nonché la durata del vincolo di divieto di taglio (omissis)
Art. 105 co. 1 -	Ai fini della salvaguardia del patrimonio forestale e dell'esercizio razionale del pascolo, le comunità montane e le province devono realizzare, sui rispettivi territori, almeno una struttura con le relative pertinenze, da destinarsi alla custodia temporanea dei capi sequestrati ai sensi della normativa vigente, al fine di consentire ai competenti servizi sanitari l'identificazione, il monitoraggio sanitario e la custodia per un periodo congruo di isolamento. Le aree destinate ad ospitare tali strutture sono prioritariamente quelle del demanio regionale
CONSERVAZIONE QUALITA' DELL'AMBIENTE	
Funzioni amministrative di competenza regionale in materia ambientale, delegate agli Enti di Area Vasta ai sensi della legge regionale n. 14/1999, non investite dal processo di riordino delle funzioni non fondamentali degli Enti di Area Vasta	

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

L.R. 06 agosto 1999, n. 14-Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale e del decentramento amministrativo.	
Art. 4 co. 2	La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità
Art. 101 co.3	L'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), nonché l'approvazione dei progetti di utilizzazione forestale, fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 102.
Art. 106	AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI E RELATIVO CONTROLLO ACQUE REFLUE IN ACQUE SUPERFICIALI , IN MARE SUL E NEL SUOLO, curando la tenuta dell'archivio delle relative autorizzazioni; predisposizione e aggiornamento del catasto previsto dalle leggi vigenti, in funzione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla tutela delle acque dagli inquinamenti.
A seguire le Attività delegate e solo in minima parte svolte dagli enti di area vasta, ma non effettivamente esercitate in quanto non sono stati predisposti i relativi regolamenti e destinate le specifiche risorse.	

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

Art. 106 Acqua	<p>L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAMENTO DELLE ACQUE DOLCI IDONEE ALLA VITA DEI PESCI; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; l'adozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate, il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/2006 nonché l'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque</p>
	<p>L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAMENTO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE E SALMASTRE SEDI DI BANCHI E POPOLAZIONI NATURALI DI MOLLUSCHI BIVALVI E GASTEROPODI RICHIEDENTI PROTEZIONE E MIGLIORAMENTO; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/2006, nonché l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o ristrettivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;</p>
	<p>L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE;</p>
	<p>L'ADOZIONE, PREVIA INTESA CON LA REGIONE, DEI PIANI DI INTERVENTO PER IL RISANAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DA DESTINARE A CONSUMO UMANO;</p>
	<p>L'ADOZIONE DEL PIANO DI SPANDIMENTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1996, N. 574 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e la verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione ai fini della tutela ambientale;</p>

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

Art. 106 Acqua	L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IDONEE ALLA BALNEAZIONE NONCHÉ L'EFFETTUAZIONE DI PRELIEVI E DI ANALISI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ DELLE ACQUE ALLA BALNEAZIONE;
	IL MONITORAGGIO SULLA PRODUZIONE, SULL'IMPIEGO, SULLA DIFFUSIONE, SULLA PERSISTENZA NELL'AMBIENTE E SULL'EFFETTO SULLA SALUTE UMANA DELLE SOSTANZE AMMESSE ALLA PRODUZIONE DI PREPARATI PER LAVARE;
	IL MONITORAGGIO SULLO STATO DI EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE E COSTIERE ED IN PARTICOLARE IL RIESAME DELLO STATO EUTROFICO CAUSATO DA AZOTO DELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI, DELLE ACQUE DI TRANSIZIONE E DELLE ACQUE MARINE COSTIERE.
Art. 112 Inquinamento atmosferico	Vigilanza e controllo sulle emissioni atmosferiche;
	Redazione, tenuta e aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato.
	Esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di olii minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.
	Coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;
	Controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera c bis).

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

<p>Art. 109 Inquinamento acustico</p>	<p>Emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA).</p>
	<p>La gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA)</p>
<p>Art. 114 Inquinamento elettromagnetico</p>	<p>Valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti impianti: 1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar- localizzazione ad uso civile; 2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti- radio; 3) elettrodotti aventi tensione fino a 150 KV</p>
<p>AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE</p>	
<p>L.R. 16 Dicembre 2011, n. 16-Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili</p>	
<p>Art. 1 co. 3 AIA</p>	<p>Rilascio autorizzazione integrata ambientale per tutte le attività ad esclusione di quelle di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006 riservata alla Regione.</p>
<p>** nota: Le AIA emesse dalla Provincia vengono comunicate alla Regione Lazio per</p>	
<p>AREE NATURALI PROTETTE</p>	
<p>Decreto 1997, n. 29 - Norme in materia di aree naturali protette regionali - Gli articoli a seguire attribuiscono agli Enti di Aree vasta la gestione di alcune AANNPP</p>	
<p>Art. 5 co. 4</p>	<p>Con la legge istitutiva della singola area naturale protetta è definito il livello di interesse regionale o provinciale, ai fini della relativa competenza amministrativa, tenendo conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche dell'area stessa.</p>

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

Art. 12 co. 1 lett. b	La gestione delle aree naturali protette è affidata, tenuto conto del livello di interesse definito dalle relative leggi istitutive ai sensi dell'articolo 5, comma 4:alle province che vi provvedono nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere a), b) e c) della l. 142/1990, qualora si tratti di aree di interesse provinciale .
Art. 29 co. 1	Le province gestiscono le aree naturali protette di propria competenza secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) entro i termini fissati dalle relative leggi istitutive.

La struttura organizzativa dell'Ente è stata, tuttavia, ridefinita non sulla base delle effettive esigenze dell'Ente e delle effettive funzioni svolte ma sulla base delle disposizioni della L. 190 del 2014, che ha ridotto la dotazione organica dell'Ente in misura almeno pari al 50% della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (8 aprile 2014). La Provincia di Rieti ha, inoltre, dovuto tener conto della sua esigua capacità di spesa.

Con delibera n. 30 del 14.04.2016 del Presidente è stata ridotta la macrostruttura dell'Ente da sette a tre Settori, alla data privi di dirigente titolare. I settori sono stati coperti in via provvisoria attraverso provvedimenti interinali, posto il divieto di assunzione e di conferimento incarichi ex art. 110 TUEL, sancito dall'art.1 comma 420, lett. c), della Legge n. 190 del 2014. Successivamente, il Direttore dell'Istituzione formativa, dirigente pubblico e vincitore di concorso bandito dalla Provincia di Rieti, cui era assegnato anche l'incarico di Dirigente del II Settore di quest'ultima, a seguito di procedimento di conciliazione, è stato inquadrato nel ruolo dirigenziale della Provincia. Attualmente esercita l'incarico di dirigente del II Settore e, ad interim, anche l'incarico di Direttore dell'Istituzione.

Il I e il III Settore dell'Ente risultano ancora privi di dirigente. Il Segretario generale, pur essendo Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza, per assicurare continuità ai servizi e supplire alla carenza di personale, ha dovuto assumere l'interim del I settore e, successivamente, delle OO.PP; il III settore, quello tecnico, in convenzione con l'ATO3 fino al 20.12.2016, previa delibera del Presidente n. 117 del 20.12.2016 e decreto del Presidente di pari data, è stato affidato ad un funzionario dell'Ente ai sensi dell'art. 109, II comma, del

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

D.L.gs 267 del 2000, dal 21.12.2016 fino a quando il legislatore manterrà fermo il divieto di assumere e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Per tutto il 2016, per quanto sopra descritto, l'Amministrazione ha operato in un contesto emergenziale, in cui si è cercato di fronteggiare la domanda di servizi. L'Ente si è trovato in notevoli difficoltà dovute sia alla vastità delle competenze funzionali proprie e delegate che alla mancanza di una molteplicità di profili professionali, a cui si è aggiunta la tragedia del sisma di Amatrice che ha impegnato e continua ad impegnare le scarse risorse umane e finanziarie della Provincia.

Per quanto sopra, ai dirigenti e a tutti i dipendenti, sono stati chieste e vengono continuamente chieste flessibilità e disponibilità a svolgere la prestazione in condizioni di emergenza, in tempi e in modalità diversi da quelli abituali e di adattare i tempi di lavoro alle esigenze del momento, all'incalzare delle problematiche, piuttosto che ad obiettivi concordati.

A ciò si aggiunge la scarsità di risorse finanziarie dell'Ente, che ha determinato un notevole slittamento della data di approvazione del bilancio e la predisposizione di un bilancio solo annuale, non essendo l'Ente in grado di programmare per i successivi esercizi finanziari, stante la vigente legislazione sia in materia finanziaria che istituzionale.

I Dirigenti hanno gestito e continuano a gestire in un contesto emergenziale, attivandosi, per quanto possibile, nell'ambito di una struttura organizzativa carente di risorse umane e finanziarie, fintantoché non si provvederà a un assetto definitivo dell'Ente sia normativo che in termini di risorse umane e finanziarie.

Al riguardo, è stato chiesto a ogni Dirigente la predisposizione dell'atto di micro organizzazione del Settore di competenza che consenta l'individuazione dei carichi di lavoro e delle responsabilità di ciascun dipendente, atto soggetto a continue revisioni e ad aggiornamenti, fintantoché l'Ente non avrà raggiunto un livello accettabile di assestamento organizzativo.

Per tali motivi, preso atto della concreta situazione in cui versa l'Ente, con delibera del Presidente n. 101 del 18.11.2016, per l'anno 2016, sono stati revocati tutti gli obiettivi e le misure assegnati ai dirigenti con qualsivoglia atto amministrativo ed è stata data priorità alle emergenze. Per quanto sopra, il presente piano continua a presentare forti caratteri di provvisorietà e dovrà essere ridefinito e aggiornato a seguito della successiva riorganizzazione.

Art. 6

Attività a rischio di corruzione

1. Fino alla completa definizione dei procedimenti e dei processi cui è interessato l'Ente a seguito del riordino delle funzioni delegate, le attività a rischio corruzione sono le seguenti:

Di seguito si riporta una prima mappatura dei processi di governo e dei processi e sotto processi operativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno.

n.	processi di governo
1	stesura e approvazione delle "linee programmatiche"
2	stesura ed approvazione del documento unico di programmazione
3	stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche
4	stesura ed approvazione del bilancio pluriennale
5	stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche
6	stesura ed approvazione del bilancio annuale
7	stesura ed approvazione del PEG
8	stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi
9	stesura ed approvazione del piano della performance
10	stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa
11	controllo politico amministrativo
12	controllo di gestione

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

13	controllo di revisione contabile			
14	monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati			
n.	processi operativi	n.	sotto-processi operativi	scheda analisi del rischio
15	servizi educativi	15.a	manutenzione degli edifici scolastici	Medio
16	servizi culturali e sportivi	16.a	organizzazione eventi	Basso
		16.b	patrocini	Basso
		16.c	gestione impianti sportivi	Medio
17	mobilità e viabilità	17.a	manutenzione strade	Medio
		17.b	circolazione e sosta dei veicoli	Basso
		17.c	segnaletica orizzontale e verticale	Medio
		17.d	rimozione della neve	Medio
		17.e	manutenzione delle aree verdi	Medio
18	sviluppo del territorio	18.a	pianificazione	Basso
		18.b	edilizia pubblica	Medio
		18.c	realizzazione di opere pubbliche	Medio

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

		18.d	manutenzione di opere pubbliche	Medio
19	servizi di polizia	19.a	gestione dei verbali delle sanzioni comminate	Basso
20	attività produttive	20.a	Agricoltura - gestione attività pregresse: danni fauna selvatica e protetta	Basso
21	società a partecipazione pubblica	21.a	servizi strumentali	Basso
		21.b	servizi pubblici locali	Basso
22	servizi economico finanziari	22.a	gestione delle entrate	Basso
		22.b	gestione delle uscite	Basso
		23.c	monitoraggio dei flussi di cassa	Basso
		22.d	monitoraggio dei flussi economici	Basso
		22.e	adempimenti fiscali	Basso
		22.f	stipendi del personale	Basso
		22.g	tributi provinciali	Basso
23	servizi di informatica	23.a	gestione hardware e software	Medio
		23.b	<i>disaster recovery e backup</i>	Basso
		23.c	gestione del sito web	Basso

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

24	gestione dei documenti	24.a	protocollo	Medio
		24.b	archivio corrente	Medio
		24.c	archivio storico	Basso
		24.d	archivio informatico	Basso
25	risorse umane	25.a	selezione e assunzione	Medio
		25.b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti	Basso
		25.c	formazione	Basso
		25.d	valutazione	Basso
		25.e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)	Basso
		25.f	contrattazione decentrata integrativa	Medio
		25.g	Controllo informatizzato delle presenze	Basso
26	Organi istituzionali	26.a	deliberazioni consiliari	Basso
		26.b	riunioni consiliari	Basso
		26.c	riunioni commissioni delle	Basso
		26.d	deliberazioni del Presidente	Basso

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

		26.e	pubblicazioni all'albo pretorio online	Basso
		26.f	gestione di sito web: amministrazione trasparente	Basso
27	segreteria	27.a	decreti	Basso
28	gare e appalti	28.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica	Medio
		28.b	acquisizioni in "economia"	Medio
		28.c	gare ad evidenza pubblica di vendita	Medio
		28.d	contratti	Basso
29	servizi legali	29.a	supporto giuridico e pareri	Basso
		29.b	gestione del contenzioso	Basso
30	relazioni con il pubblico	30.a	reclami e segnalazioni	Medio
		30.b	comunicazione esterna	Basso
		30.c	accesso agli atti e trasparenza	Basso
31	Servizio A.I.A. ed energia/Qualità dell'Aria Servizio Tutela Acque	31.a	Attività oggetto di autorizzazione o concessione	Basso
		31.b	Controlli	Basso

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

32	Servizio gestione Rifiuti e Bonifiche siti inquinati	32.a	Attività oggetto di autorizzazione o concessione	Basso
		32.b	Controlli	Basso
33	Servizio Patrimonio Servizio Lavori Pubblici Servizi Stradali e Grande Viabilità	33.a	Quantificazione indennità espropriazione	Basso
34	Servizio Trasporti	34.a	Esami per rilascio attestazioni di idoneità autotrasportatore merci e viaggiatori	Basso
		34.b	verifica requisiti autotrasportatore merci e viaggiatori in fase di istruttoria	Basso
		34.c	Esami per rilascio attestazioni di idoneità istruttore/insegnante di scuola guida	Basso
		34.c	verifica requisiti istruttore/insegnante di scuola guida	Basso
35	Centro Impiego	35.a	Espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri enti o di privati	Basso

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

36	Tutti i servizi	36.a	Autorizzazioni di impieghi e incarichi che possono dare origine ad incompatibilità	Basso
		36.b	Incarichi di consulenza, studio e ricerca	Basso
		36.c	concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati	Basso
37	Formazione	37.a	Gestione n. 3 Centri di formazione	Medio
38	Violenza sulle donne	38.a	Costruzione rete contrasto violenza di genere	Basso
39	Assistenza disabili sensoriali per le scuole di ogni ordine e grado	39.a	Gestione convenzioni	Basso
40	Assistenza specialistica per gli Istituti superiori	40.a	Convenzioni con le scuole	
40		40.b	Gestione diretta	

Detta valutazione del rischio è soggetta a rivisitazione a seguito dell'invio al Responsabile della prevenzione della corruzione della mappatura di completamento dei processi e di valutazione del rischio secondo quanto previsto dal presente piano.

Art. 7

Le aree di rischio

Aree di rischio obbligatorie

Le macro aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione e indicate nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dall'ANAC, le cui singole attività, processi e procedimenti sono considerate a più elevato rischio di corruzione, sono le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

- 4- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- 5- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- 6- Requisiti di qualificazione
- 7- Requisiti di aggiudicazione
- 8- Valutazione delle offerte
- 9- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- 10- Procedure negoziate
- 11- Affidamenti diretti
- 12- Revoca del bando
- 13- Redazione del cronoprogramma
- 14- Varianti in corso di esecuzione del contratto
- 15- Subappalto

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

16- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

E) Area attività finanziarie

1. Gestione delle entrate
2. Gestione delle spese
3. Gestione del patrimonio

F) Area attività di controllo

1. Atti di controllo
2. Ispezioni
3. Attività sanzionatoria

G) Area processi strumentali

1. Incarichi
2. Nomine

F) Area affari generali

1. Affari legali
2. Contenzioso

Aree di rischio specifiche

Si aggiungono eventuali ulteriori aree individuate dall'Amministrazione, in base alle proprie specificità, che posseggono le caratteristiche del coinvolgimento di utenti esterni, discrezionalità nel riconoscimento del diritto alle prestazioni, ricorsi già presentati per l'operato dell'ufficio, ovvero aree interessate da eventuali casi giudiziari e da episodi di corruzione o cattiva gestione.

Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione.

I rischi sono identificati:

attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

L'identificazione dei rischi è stata svolta da un “*gruppo di lavoro*” composto dai dirigenti/responsabili di ciascuna ripartizione organizzativa e coordinato dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “*probabilità*” per “*impatto*”.

L'Allegato 5 del PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

L'ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo “*troppo meccanico*” la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA.

Secondo l'ANAC “*con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine*” (ANAC determinazione n. 12/2015).

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

1. mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2. mancanza di trasparenza;
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5. scarsa responsabilizzazione interna;
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);

valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Il "gruppo di lavoro" per ogni attività/processo esposto al rischio attribuisce un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati.

La media finale rappresenta la "stima della probabilità".

Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

l'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la **“stima dell'impatto”**.

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla **“ponderazione”**.

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico **“livello di rischio”**.

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una **“classifica del livello di rischio”**.

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

Applicando la metodologia prima descritta dovranno essere analizzate le attività, i processi e di procedimenti, riferibili alle macro aree di rischio, da elencare in tabella secondo il modello che segue.

La tabella sarà compilata sulla base della scheda allegata sub “ A “ in cui sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la **“valutazione del rischio”** connesso all'attività.

I risultati verranno riassunti in una Tabella secondo lo schema riportato di seguito:

n. scheda	Area di	Attività o	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
------------------	----------------	-------------------	------------------------	--------------------	------------------------

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

	rischio	processo			
1					
2					

In successiva tabella secondo lo schema riportato di seguito si procede alla **ponderazione del rischio** classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di “*rischio*” stimati.

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)

In sede di successivo aggiornamento, al presente piano saranno allegate le schede di *valutazione del rischio* di tutte le attività analizzate.

Il trattamento

Il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”.

La fase di *trattamento del rischio* consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per *neutralizzare o ridurre il rischio*.

Inoltre il *trattamento del rischio* comporta la decisione circa quali rischi si debbano trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in:

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

obbligatorie;

ulteriori.

Non ci sono possibilità di scelta circa le *misure obbligatorie*, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione.

Sono tutte *misure obbligatorie* quelle previste nel presente piano.

Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori sarà compiuta su proposta del responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto del Nucleo di valutazione, mediante una integrazione al presente piano .

Le decisioni circa la *priorità del trattamento* si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;

obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;

impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Si prevede una graduale implementazione del piano anche con misure di carattere trasversale, come:

1. *l'informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "*blocchi*" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
2. *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

Le *misure* specifiche previste e disciplinate dal presente piano sono descritte nell' articolo che segue.

Art. 8

Misure idonee a prevenire il rischio di corruzione

1. I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale, qualora riscontrino delle anomalie riconducibili al rischio di corruzione, devono darne informazione scritta al Dirigente di Settore, il quale informa immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Ogni dirigente deve comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione, relativamente ai provvedimenti adottati che rientrano nelle aree a rischio:
 - a) le ragioni del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
 - b) eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che hanno rapporti con l'amministrazione e/o che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i dirigenti/dipendenti dell'amministrazione;
 - c) eventuali anomalie riscontrate nell'attuazione del piano e necessarie correzioni.
3. Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione, in qualsiasi momento, può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità.

5. Le misure ritenute idonee a prevenire il rischio di corruzione sono le seguenti.

A) Formazione in tema di anticorruzione

L'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un *Piano triennale di formazione del personale* in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

La Provincia può aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

L'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale:

“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche [...], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”.

La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.

Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione anche il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione e di definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, ecc.

A questi si aggiungono seminari di formazione *online*, in remoto.

Saranno dedicate alla formazione non meno di due ore annue per ciascun dipendente individuato.

B) Rotazione

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili e attualmente è vigente il divieto di nuove assunzioni per l'Ente.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: “(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

C) Ricorso all'arbitrato

Sistematicamente in tutti i contratti futuri dell'ente si intende escludere il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e smi).

D) incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'ente con deliberazione commissariale n. 56 del 27.05.2014 assunta con i poteri della Giunta ha approvato il regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni conferiti ai dipendenti della Provincia di Rieti in attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190, in applicazione della disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

E) Cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

F) Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

MISURA:

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. I controlli saranno attivati dai Responsabili dei Servizi, ogni qualvolta che, in relazione a fatti o ad atti conosciuti, sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato. il controllo può essere effettuato tramite verifiche in loco. Tali verifiche possono essere eseguite da parte dell'Ufficio procedente, oppure se quest'ultimo non ha la competenza, attraverso il competente organo della Pubblica Amministrazione o attraverso la Polizia provinciale. Inoltre l'Ufficio procedente può chiedere al dichiarante di fornire informazioni aggiuntive e chiarimenti.

G) Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

MISURA:

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. I controlli saranno attivati dai Responsabili dei Servizi, ogni qualvolta che, in relazione a fatti o ad atti conosciuti, sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

H) misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

Il nuovo articolo 54-*bis* del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-*bis*).

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-*bis*.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "*essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*".

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

L'articolo 54-bis delinea una “*protezione generale ed astratta*” che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei “*necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni*”.

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, “*con tempestività*”, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

MISURA:

L'ente si deve dotare di un sistema informatizzato che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione.

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013:

“B.12.1 - Anonimato.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'inculpato nei seguenti casi:

consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;

all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere

un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;

l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;

il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”.

I) Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I *patti d'integrità* ed i *protocolli di legalità* sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

Il *patto di integrità* è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)"*.

MISURA:

E' intenzione dell'ente di elaborare patti d'integrità ed i protocolli di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti.

L) Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

MISURA:

In assenza di un sistema informatico deputato a gestire in forma generalizzata tutti i procedimenti in sede di prima applicazione ed in via sperimentale il monitoraggio viene espletato su almeno il 5% delle tipologie di procedimento di ciascun Settore. Il monitoraggio si effettua con cadenza semestrale. Allo scadere del semestre ciascun Dirigente provvede, per ciascuna tipologia di procedimento sottoposta a monitoraggio, ad effettuare la rilevazione compilando apposito file in

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

excel nel quale sono riportati il numero di procedimenti avviati nel semestre di riferimento, il numero di procedimenti conclusi nel semestre di riferimento, il numero di procedimenti per i quali sono stati rispettati i tempi procedurali, il numero di procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi procedurali e le ragioni degli eventuali scostamenti.

I files sottoscritti digitalmente dal Dirigente, sono trasmessi all'Ufficio Controllo di Gestione, rispettivamente entro il 31 luglio dell'anno in corso (per il monitoraggio relativo al 1° semestre) ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo (per il monitoraggio relativo al 2° semestre).

L'Ufficio Controllo di Gestione, verificata la completezza e correttezza dei dati inseriti, calcola – ove possibile - i tempi medi di chiusura dei procedimenti ed acquisisce le osservazioni dei Dirigenti in merito ad eventuali criticità rilevate. Alla conclusione di dette attività e comunque entro i 15 giorni successivi al termine previsto per la presentazione dei report, trasmette la documentazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e cura la pubblicazione della rilevazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

L'esito della rilevazione viene altresì trasmesso al Presidente della Provincia ed al Nucleo di valutazione.

M) Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti

Entro il termine di vigenza del presente piano dovrà essere individuato ed approvato con atto regolamentare un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti

N) Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Detto regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione numero 103 del 09.09.1996.

Con deliberazione numero 49 del 25.9.2007, integrata da deliberazione n. 188 del 2009, è stato approvato il regolamento per la concessione di contributi per manifestazioni ed eventi sportivi e per attività di promozione sportiva.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", oltre che all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

O) Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*".

P) Attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Q) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della *cultura della legalità*.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTPC e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

Si prevede l'istituzione di un questionario di "*rilevazione della qualità*" percepita dai cittadini sui servizi offerti dagli uffici.

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

Tra gli *obiettivi strategici* del questionario, oltre a verificare lo stato della qualità percepita, migliorare i servizi offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti delle risorse di bilancio disponibili (assai scarse invero), la finalità di raccogliere informazioni e dati utili per la stesura del PTPC, per l'attuazione di politiche di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione.

Art. 9

I Referenti

1. Sono referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione tutti i dirigenti e, in assenza o impedimento di questi, i Responsabili di Posizione Organizzativa e, in loro assenza, tutti i funzionari dell'Ente. Essi concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dei servizi cui sono preposti; forniscono le informazioni per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo o proponendo, per quanto di competenza e con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Art. 10

Collegamento con il Piano esecutivo di gestione

1. Talune delle misure previste dal presente piano e dal piano della trasparenza e l'integrità, saranno obiettivi di PEG e di essi dovrà tenere conto il sistema di misurazione e valutazione della Performance.

Art. 11

Obblighi di Amministrazione Trasparente

1. La Amministrazione Trasparente dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web www.provincia.rieti.it dell'Ente, delle informazioni, a cura dei Dirigenti competenti per materia.
2. Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii., sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.
3. L'Ente, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. in materia di procedimento amministrativo, si impegna a rendere accessibili agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al D.lgs. n. 82 del 7.03.2005, e ss. mm. e ii., le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
4. L'Ente rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale www.provincia.rieti.it, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica.
5. L'Ente, inoltre, garantisce le finalità della Amministrazione Trasparente e dell'integrità attraverso la pubblicazione nel sito WEB: dei curricula e del trattamento economico dei Dirigenti e di eventuali posizioni organizzative; dei dati statistici percentuali delle assenze e delle presenze del personale; dei report della valutazione; del referto sul controllo di gestione; del report di eventuali controlli successivi; dei regolamenti e dei provvedimenti adottati dall'Ente; dell'organigramma e delle competenze; della situazione patrimoniale degli amministratori; dei soggetti individuati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i., e dei risultati degli appalti.
6. Ogni dirigente è responsabile della pubblicazione delle informazioni di competenza, nel rispetto del d. lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss. mm. e ii. recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, Amministrazione Trasparente e diffusione di informazioni da parte delle P.A.

7. In attuazione delle prescrizioni specifiche in materia di anticorruzione si deve dare specifica attuazione alle direttive a firma del Segretario Generale in qualità di responsabile anticorruzione.

Art. 12

Rotazione degli incarichi

1. Fermo restando quanto in proposito indicato in precedenza, la disciplina in materia di rotazione è stata adottata con delibera commissariale con i poteri della giunta n. 98 del 23 settembre 2014.

Art. 13

Compiti dei dipendenti, responsabili dei servizi e dirigenti

1. I dipendenti destinati a operare in servizi e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili dei servizi, i Dirigenti, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedono alla sua esecuzione. Essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990 e ss. mm. e ii., in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

2. I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, comunicano al dirigente il mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990 e ss. mm. e ii., che giustificano il ritardo.

3. I dirigenti, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente piano, tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi

altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle.

4. L'Amministrazione, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii., in materia di procedimento amministrativo, si impegna a rendere accessibili agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al d. lgs. n. 82 del 7.03.2005, e ss. mm. e ii., le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Art. 14

Compiti del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione interviene nel processo di formazione delle misure di prevenzione della corruzione e verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei dirigenti nell'ottica del miglioramento delle funzionalità dell'Amministrazione e della performance degli uffici.

2. La corresponsione della indennità di risultato dei dirigenti e del responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, è collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento. In tal senso dovrà essere integrata la disciplina relativa alla metodologia di attribuzione del risultato ai dirigenti.

Art. 15

Responsabilità

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*".

Tale Codice di comportamento deve assicurare:

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento *“con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”*.

Con deliberazione numero 23 del 31.12.2013, il Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale ha approvato, *previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*”, il Codice di comportamento dell'ente.

Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione delle violazioni al codice di comportamento all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all'art. 54 D.Lgs, 165 del 30.03.2001 e ss. mm. e ii. (codice di comportamento); le violazioni gravi e reiterate comportano la applicazione dell'art. 55-quater, comma 1 del D.Lgs. 165/2001.

Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 co. 12, 13, 14 legge n. 190/2012.

Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, dei titolari delle posizioni organizzative e dei dirigenti, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano 3. I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei Dirigenti dei Settori e a cascata dei responsabili dei Servizi connessi.

Art. 16

Recepimento dinamico modifiche legge n. 190/2012

1. Le norme del presente regolamento recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge n. 190 del 6.11.2012.

Art.17

Entrata in vigore

1. Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E L'INTEGRITÀ

ANNI 2017-2018-2019

1. INTRODUZIONE

La disciplina della Amministrazione Trasparente prevista dal DLgs. n. 150 del 2009, dalla legge n. 190/2012 e dal dec. leg.vo n. 33/2013 e ss. mm. e ii., afferma il diritto dei cittadini a un'accessibilità totale alle informazioni pubbliche, per le quali non esistano specifici limiti previsti dalla legge. L'individuazione dei dati oggetto di pubblicazione e di aggiornamento del sito dell'ente è stata effettuata sulla base delle diverse disposizioni di legge che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati (DPR n. 118/2000; DLgs n. 267/2000; DLgs n.165/2001; DLgs n. 82 del 2005; DLgs n. 163/2006; legge n. 248/2006; legge n. 244/2007; legge n. 69/2009; DPR n. 207/2010; DL n. 70/2011; DPCM 26/04/2011; DL n. 98/2011; art. 18 DL n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012; delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012; Legge n. 190/2012 e soprattutto D. L.vo n. 33/2013). Il D.l.gs 33/2013 in base alla delega contenuta nella legge n. 190/2012 ha operato il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità. Le conseguenti modifiche apportate al sito sono state validate dal Nucleo di Valutazione.

L'articolo 10 del tale Decreto Legislativo 33/2013 prevede che tutte le amministrazioni pubbliche anche territoriali approvino un *Programma triennale della Amministrazione Trasparente* (d'ora in poi per comodità "*Programma*"). Il presente Programma costituisce una sezione del Piano anti-corruzione previsto dall'articolo 1 comma 9 della L.190/2012 ed è parte integrante e sostanziale di esso, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto 33/2013.

La Provincia di Rieti, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33, nonostante le effettive difficoltà dettate dalle consistenti restrizioni economico finanziarie, ha perseguito il complesso processo di riorganizzazione indicato dalle norme vigenti, loro modifiche ed integrazioni, in materia di trasparenza.

Le principali fonti normative attuate per la stesura dei Programmi sono state:

- il D.Lgs. 150/2009, che all'art. 11 definisce la Amministrazione Trasparente come "*accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse*

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;

- la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, “*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la Amministrazione Trasparente e l’integrità*”: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Amministrazione Trasparente e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della Amministrazione Trasparente, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la Amministrazione Trasparente e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla Amministrazione Trasparente;

- la Delibera n. 2/2012 della CIVIT “*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la Amministrazione Trasparente e l’integrità*”: predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Amministrazione Trasparente e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CiVIT a ottobre 2011;

- le *Linee Guida per i siti web della PA* (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della Amministrazione Trasparente tramite l’ “accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici.

- la delibera del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;

- decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 recante “disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate” che ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali;

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

- la deliberazione n. 33 della CIVIT in data 18.12.2012 con la quale - in relazione alla prevista operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di “amministrazione aperta”, disciplinati dall’art. 18 del D.L. 83/2012 (oggi superato dalle previsioni degli art. 26 e 27 del dec. leg.vo n.33/2013) anche per atti per i quali deve essere disposta l’affissione nell’albo – ha ritenuto che l’affissione di atti nell’albo pretorio on line non esonera l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dal DL 83/2012.

Il nuovo d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, Amministrazione Trasparente e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*,. (in *G.U.* n. 80 del 5.4.2013), che sancisce in particolare, all’art. 5, l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

- La Deliberazione n. 50/2013 dell’A.N.A.C., recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la Amministrazione Trasparente e l’integrità 2014-2016”.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ha poi introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Ad esso hanno fatto seguito le **Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013** - Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, e le **Linee Guida sugli Obblighi**

di Trasparenza recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 – Delibera ANAC 1310 del 28 dicembre 2016.

L'Amministrazione provinciale di Rieti intende dare attuazione alle richiamate disposizioni e Linee guida e applicare il principio di Trasparenza in quanto riferimento cardine e fondamentale dell'organizzazione della pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con i cittadini e in quanto strumento di controllo e monitoraggio, ai fini della prevenzione della corruzione. Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi.

Obiettivi generali:

Adottare il presente Piano come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati, all'attività amministrativa

Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione, anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni

Riorganizzare funzionalmente la struttura trasparenza ai nuovi processi e procedimenti atti all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed all'accesso generalizzato

Migliorare la trasparenza e la pubblicazione dei dati, rispettando le regole previste dal CAD

Qualificare e responsabilizzare il personale dedicato ai servizi ed ai procedimenti inerenti le specifiche materie Trasparenza, Anticorruzione, Digitalizzazione

Realizzare eventi partecipati di promozione alla cultura della trasparenza, dell'etica e della legalità

Consolidare l'implementazione degli strumenti previsti dalla riforma (d.lgs. n. 150/2009) in maniera funzionale all'effettivo miglioramento della performance dell'amministrazione

Obiettivi specifici

Incrementare, incentivare e migliorare la comunicazione interna funzionale all'amministrazione e tra l'amministrazione ed i cittadini/territorio

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

Riorganizzare la struttura organizzativa atta a garantire il corretto flusso informativo dell'individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati

Incentivare l'utilizzo degli strumenti e delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione

Incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale responsabile delle pubblicazioni, quali dirigenti e personale incaricato, addetto alla struttura trasparenza

Aggiornare e monitorare costantemente i dati in trasparenza, verificando il rispetto degli obblighi di pubblicazione

Valutare i processi eseguiti ed i risultati ottenuti, riprogettando e ottimizzando interventi alla luce dei risultati raggiunti e delle criticità

2. MODALITA' OPERATIVE

Mantenendo fermi i processi di aggiornamento della struttura Trasparenza di cui al dlgs 33/13 ed i relativi obblighi di pubblicazione tempestivi e scadenzati, acquisiti gli ultimi aggiornamenti normativi quali, il Decreto Trasparenza (DLgs 97/16), il Piano nazionale anticorruzione, le direttive del Garante della Privacy, Le Linee Guida sugli Obblighi di Trasparenza e le Linee Guida sulle tre tipologie riferite all'accesso documentale, civico e generalizzato, a seguito saranno esplicitate le questioni di metodo riferite all'ambito soggettivo di applicazione, alle attività concernenti lo sviluppo della Programmazione e alle azioni relative ai flussi informativi. Saranno indicati gli obblighi di pubblicazione, gli uffici dedicati, i responsabili dei flussi informativi, la tempistica di pubblicazione e di aggiornamento dei dati, degli atti e dei documenti. Una sezione specifica sarà dedicata all'Istituto dell'Accesso Civico ed alle relative modalità organizzative, con l'impegno di adottare un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi sia all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza che alle ulteriori due tipologie di accesso quali l'accesso documentale disciplinato dal capo V della legge 241/1990 e l'accesso generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza, come indicato nelle Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso.

Ulteriore e fondamentale attenzione verrà dedicata al Piano di formazione rivolta al personale

impegnato nella gestione dei flussi informativi ed all'organizzazione degli uffici preposti.

2.1 Comunicazione

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* occorre semplificarne il linguaggio, in funzione della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

Il linguaggio deve essere semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi, in applicazione delle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di *semplificazione del linguaggio* delle pubbliche amministrazioni.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

L'albo pretorio dell'Ente è esclusivamente informatico. Il relativo link è indicato nella *home page* del sito istituzionale.

L'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale **all'albo pretorio on line**, ha poi deliberato che rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*").

L'ente è anche munito di **posta elettronica** ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

2.2 Attuazione

L'Allegato numero 1, della **deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310**, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha modificato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sul sito istituzionale adeguandola alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

Come noto, il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono – allegate sub “B” - ripropongono fedelmente i contenuti dell’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310.

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei.

È stata aggiunta la “colonna G” (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l’ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di numerosi dati deve essere "tempestivo". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. tre giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Nota ai dati della Colonna G:

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I dirigenti responsabili della *trasmissione dei dati* sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

I dirigenti responsabili della *pubblicazione e dell'aggiornamento* dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

3. ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La Provincia di Rieti per adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente, con il presente programma, conferma Il Responsabile della Amministrazione Trasparente nella figura del Segretario Generale. Negli aggiornamenti del Programma triennale, il Responsabile della Amministrazione Trasparente tiene conto delle risultanze della "Bussola della Amministrazione Trasparente" (www.magellanopa.it/bussola) come previsto dalla Circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 2 del 2013.

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione/dirigente I Settore nello svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 33/2013, sono i dirigenti, attualmente individuati nei signori: Fabio Barberi, Dirigente del I Settore e Sandro Orlando, dirigente del III Settore.

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

Il personale incaricato della gestione dell'applicativo **Amministrazione Trasparente** per le pubblicazioni sul sito istituzionale è riportato nella seguente tabella:

SETTORE	DIRIGENTE	REDATTORE DI SETTORE	RECAPITI telefono ed e-mail
I	TORTORICI CONCETTA	INGANNAMORTE PATRIZIA LUPI FERDINANDO	p.ingannamorte@provincia.rieti.it 0746.286332 f.lupi@provincia.rieti.it 0746.286760
II	BARBERI FABIO	MARIGNETTI ROBERTA MATTEI LUCA	r.marignetti@provincia.rieti.it 0746.286389 l.mattei@provincia.rieti.it 0746.286205
III	ORLANDO SANDRO	GREGORI STEFANIA DI CARLO ADRIANO	s.gregorirovincia.rieti.it 0746.286242 a.dicarlorovincia.rieti.it 0746.286318

Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare (**indicati nella Colonna G**) trasmettono settimanalmente a detto ufficio i dati, le informazioni ed i documenti

previsti nella **Colonna E** ai dipendenti preposti alla gestione del sito i quali provvedono alla pubblicazione entro giorni tre dalla ricezione.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza e i Dirigenti vigilano su: il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari ai preposti alla gestione del sito; la tempestiva pubblicazione da parte dei preposti alla gestione del sito; assicurano la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e i dirigenti svolgono attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di *controllo successivo di regolarità amministrativa* come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal *regolamento sui controlli interni* approvato con deliberazione commissariale con i poteri del consiglio numero 1 del 15.03.2013.

S dà atto che le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa "*l'effettivo utilizzo dei dati*" pubblicati.

4. ACCESSO CIVICO

Il decreto legislativo 33/2013, articolo 5, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 97/2016 prevede:

"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Il comma 2, dello stesso articolo 5 dispone che:

"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("*ulteriore*") rispetto a quelli da pubblicare in "*amministrazione trasparente*".

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

L'accesso civico "potenziato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis e non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

La richiesta di accesso civico è presentata al Dirigente/Responsabile per la trasparenza di ogni settore. Titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.

Del diritto all'accesso civico deve essere data ampia informazione sul sito dell'ente.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in "amministrazione trasparente" sono pubblicati:

- a) il nominativo del delegato del Responsabile per la trasparenza, del Responsabile per la trasparenza e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- b) le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la *migliore trasparenza sostanziale* dell'azione amministrativa.

Secondo le disposizioni vigenti, il pieno rispetto degli obblighi di Amministrazione Trasparente costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009.

5- PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il Segretario Generale è individuato quale "Responsabile della Amministrazione Trasparente" con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera Civit n 2/2012). A tal fine, il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente.

Il Nucleo di Valutazione esercita a tal fine un'attività di impulso, nei confronti dell'organo politico e del responsabile della Amministrazione Trasparente per l'elaborazione del programma. Il Nucleo verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ed integrità (Delibera Civit n 2/2012 e n. 4 del 2012, n.23/2013).

Ai Dirigenti dell'Ente compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni (Delibera Civit n 2/2012 e n. 23 del 2013).

6. LE INIZIATIVE PER LA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E LE INIZIATIVE PER LA LEGALITA' E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INTEGRITA'

6.1. Sito web istituzionale

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini della applicazione dei principi di Amministrazione Trasparente e integrità, la Provincia ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità;

Sul sito istituzionale sono già presenti tutti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente, fatte salve le dovute integrazioni e implementazioni. Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici altre informazioni *non obbligatorie* ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dalla Provincia.

In ragione di ciò, la Provincia di Rieti, continuerà a promuovere l'utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici.

Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le Linee Guida per i siti web della PA (aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione nonché le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera n.105/2010 e nella n. 2/2012 della CiVIT, nonché infine quanto previsto nella [Delibera n. 77/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità"](#) e nella [Delibera n. 71/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento di](#)

specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”.

Si conferma l'obiettivo di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità.

Per l'usabilità dei dati, i settori dell'Ente devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

In particolare, come da Delibera CIVIT n. 2/2012, i dati devono cioè corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.

Al fine del *benchmarking* e del riuso, le informazioni e i documenti dovranno essere pubblicati in formato aperto, unitamente ai dati quali “fonte” anch'essi in formato aperto, raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate.

Inoltre, i cittadini e le associazioni dovranno trovare sul sito tutti i tipi di moduli necessari per espletare le pratiche presso gli uffici provinciali.

6.2 La “Bussola della Amministrazione Trasparente” e la qualità del sito

La Bussola della Amministrazione Trasparente (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Dipartimento della Funzione Pubblica per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni *online* e dei servizi digitali.

La Bussola della Amministrazione Trasparente consente di:

1. verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità “verifica sito web”);
2. analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali *faccine rosse* e i suggerimenti elencati);
3. intraprendere le correzioni necessarie:

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

- a. azioni tecniche (adeguare il codice, la nomenclatura e i contenuti nella *home page*)
- b. azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la realizzazione delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge).

4. Dopo aver effettuato i cambiamenti è possibile verificare nuovamente il sito web, riprendendo, se necessario, il ciclo di miglioramento continuo.

Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni.

Il monitoraggio dei siti web delle PA avviene attraverso un processo automatico di verifica (*crawling*) che analizza i vari siti web e permette di verificarne la rispondenza con le "Linee guida dei siti web delle PA" nelle versioni 2010 e 2011, ovviamente in termini di aderenza e *compliance* (conformità).

In particolare, per ciascun contenuto minimo previsto dalla linee guida, sono state individuati una serie di indicatori con le relative modalità di misurazione, che permettono di verificarne il rispetto con la sua esistenza.

Il processo di *crawling*, che viene automaticamente avviato a intervalli di tempo regolari, scansa ciascun sito e verifica che siano soddisfatti gli indicatori per ciascun contenuto minimo e determina una classificazione dei siti.

La verifica è condotta sui siti di tutte le pubbliche amministrazioni, prendendo in esame n° 44 obiettivi.

6.3. Procedure organizzative di attuazione del Programma

Nel corso del 2017/2018 si procederà al consolidamento delle procedure organizzative relative all'iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito che concerne la modalità dell'inserimento decentrato dei dati sia mediante la rete dei redattori web sia tramite i responsabili degli uffici di riferimento dei singoli procedimenti, sia mediante la redazione centrale che fa capo al Segretario generale con il supporto dei dirigenti di settore e dell'istruttore direttivo del I Settore indicato nella tabella quale gestore dell'applicativo "Amministrazione Trasparente" del sito web della Provincia. Quest'ultimo opera in modo trasversale per tutto l'ente, coordinando le funzioni comunicative, fornendo supporto ai singoli redattori, garantendo l'integrazione delle attività informative, comunicative e partecipative. Dal punto di vista metodologico, il servizio si pone in un'ottica di

Piano triennale della prevenzione della corruzione - Piano della Trasparenza

comunicazione integrata, con il coordinamento delle dimensioni interna, esterna, orizzontale e verticale, e quindi si attiva promuovendo forme di cooperazione fra i servizi.

Il Responsabile di Amministrazione Trasparente, con proprie Direttive, provvede a:

- adottare misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
- adottare misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di Amministrazione Trasparente
- definire eventuali strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"
- adottare misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico.

6.4. Giornata della Amministrazione Trasparente

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2009, ogni ente ha l'obbligo di presentare il Piano della Amministrazione Trasparente alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, all'interno di apposite giornate della Amministrazione Trasparente. Occorre avviare l'esperienza delle Giornate della Amministrazione Trasparente, e a tal uopo, la Provincia di Rieti si impegna ad organizzare un evento, tentando di caratterizzare ancora di più tale iniziativa in termini di massima "APERTURA" ed ascolto verso l'esterno (Delibera Civit n 2 /2012).

Si procederà, in collaborazione con la Prefettura, con le associazioni cittadine dei consumatori e di cittadinanza attiva, prestando particolare attenzione nell'utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) che verranno formulati nel corso della giornata per la Amministrazione Trasparente, per la rielaborazione annuale del ciclo della *performance*, per il miglioramento dei livelli di Amministrazione Trasparente e per l'aggiornamento del presente Programma. In questo processo, un ruolo di promotore spetta al personale provinciale, nelle sue diverse articolazioni.

6.5 Iniziative per promuovere la cultura della integrità e l'attuazione della L. 190/12

Nel corso del 2017, la Provincia di Rieti avvierà una attività formativa volta ad acquisire le necessarie competenze per la predisposizione, secondo l'approccio mutuato dalla legge

n.190/2012, di un sistema organizzato di prevenzione dei possibili comportamenti non corretti da parte dei dipendenti in modo da consentire all'organizzazione di essere sicura di aver fatto tutto quanto possibile per non correre rischi non previsti e non voluti, ferme restando naturalmente le responsabilità individuali.

6.6. Semplificazione del linguaggio.

Per rendersi comprensibili occorre anche semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo nell'ottica della Amministrazione Trasparente e della piena fruizione del contenuto dei documenti, evitando, per quanto possibile, espressioni burocratiche e termini tecnici. A tale riguardo, verrà avviato un percorso formativo per il personale provinciale con l'ausilio di risorse interne.

6.7. “Dati ulteriori”

Nel corso del Triennio dovrà essere implementato un efficiente sistema di customer satisfaction relativo a tutti gli ambiti di attività dell'Amministrazione provinciale.

7 – ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDERS

La Provincia di Rieti, intende perseguire l'ascolto e la partecipazione attraverso:

- a) le strutture di consultazione già attivate in provincia (delibera di C.P. n 12/2010 e delibera di CP n. 35/2010) quali sistemi di partecipazione attivati, ai sensi dello statuto provinciale, nel corso del 2010 con lo scopo di sostenere e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività della provincia;
- b) incontri e momenti di ascolto nei vari territori distinti per aree omogenee;
- c) Sono in corso di attivazione il repertorio delle associazioni e delle consulte provinciali.

8 - SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

8.1 Monitoraggio del Programma Triennale per la Amministrazione Trasparente e Integrità

Il Segretario Generale, nella sua qualità di responsabile della Amministrazione Trasparente, cura, con periodicità semestrale (in concomitanza con la predisposizione dei report sull'andamento degli obiettivi di PEG) la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli dirigenti relative all'adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. Il Nucleo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio semestrale e sui relativi contenuti (Delibera CIViT n. 2/2012 e n. 77/2013), tenuto conto che l'ente punta ad integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano della Performance.

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n.33/2013 secondo le scadenze stabilite per gli enti locali, e comunque non inferiori all'anno.

Sul sito web dell'amministrazione, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", sarà pubblicato il presente programma, unitamente allo stato annuale di attuazione.